DISCORSO PRONUNZIATO IL 5 MARZO 1869 ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DA...

Marco Minghetti

DISCORSO

pronunziato il 5 marzo 1869

ALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

DA

MARCO MINGHETTI

SULLO SCHEMA DI LEGGE

PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE E PROVINCIALE

DISCORSO

pronunziato il 5 marzo 1869

ALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

DA

MARCO MINGHETTI

SULLO SCHEMA DI LEGGE

PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE

FIRENZE

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1869

Signori,

(*Segni di attenzione.*)

Se le idee che ieri ha propugnato l'onorevole Crispi fossero conformi al vero; se la provincia fosse una aggregazione artificiale e, com'egli disse, un ente fittizio, del quale dobbiamo desiderare in un tempo più o meno remoto la fine, voi ben comprendete quanta poca importanza avrebbe la presente discussione; ma per lo contrario noi crediamo che a fondar la provincia, nella massima parte d'Italia almeno, abbian concorso interessi e tradizioni importanti e ch'essa abbia sue proprie funzioni e vera ragione di essere. La provincia, a nostro avviso, ha antiche origini, in quell'epoca nella quale ferveva il contrasto fra i comuni ed il feudalismo, quando le città, combattendo le rôcche dei baroni e pigliando sotto la protezione loro le terre minori ed il contado, se li aggregarono, e nacque fra essi una comunanza di affetti e di interessi che rimasero indissolubili.

Non potrei dunque aderire al concetto dell'onore-

vole Crispi che fra il Comune e lo Stato nessun'altra aggregazione debba ammettersi. E similmente non saprei accogliere quelle analogie, che troppo spesso ci si recano innanzi quando si parla di franchigie locali, ricordando lo splendore e la grandezza dei comuni del medio evo. Imperocchè fra il comune del medio evo, quale la storia ce lo rappresenta come Stato sovrano, ed i novemila comuni senza gerarchia alcuna, i quali oggidì compongono l'Italia, vi ha un'immensa differenza. Immensa del pari è la differenza che passa fra le istituzioni che regnavano allora e quelle che addimanda la odierna civiltà. Così, se è lecito ammirare, rispetto al tempo in cui furono emanate, certe Costituzioni di Federico II di Svevia, che ieri ricordava l'onorevole Crispi a proposito dei comuni della Sicilia, io non potrei pur immaginarne, non che desiderarne, la risurrezione.

Ma poichè l'onorevole Crispi dal campo della storia e della teorica, discendendo al fatto si è acconciato ad accettare, per ora almeno, la circoscrizione presente dei comuni e delle provincie, e con ciò ha riconosciuto l'importanza pratica del subbietto che si tratta, anch'io mi restringerò in questi termini, e comincierò dall'esporre la questione quale è a voi sottoposta.

L'onorevole Peruzzi ha creduto opportuno di prendere occasione da una legge d'amministrazione governativa, nella quale vengono modificate ed accresciute le attribuzioni del prefetto, per proporre una separazione più precisa di esse dalle attribuzioni della deputazione provinciale: antica proposta, come voi avete udito ieri, e più volte in antecedenti leggi presentata alla Camera.

Ma ripensando all'importanza delle funzioni della

deputazione provinciale, non solo in quanto è potestà esecutiva del Consiglio per l'amministrazione della provincia, ma in quanto esercita una tutela sui comuni e le opere pie, tutela che egli pur sempre riconosceva necessaria, aggiunse un temperamento a quella maggiore autonomia che accordava alla deputazione provinciale, e ne sottopose le deliberazioni al prefetto, con facoltà al medesimo di pronunziarne a termini di legge l'annullamento. Così il ricorso al Re in Consiglio di Stato, che è dalla presente legge già stabilito, diveniva un secondo stadio, un appello, col quale i richiami delle autorità locali potevano elevarsi ad autorità superiore..

La Commissione alla quale affidaste il còmpito di esaminare la proposta Peruzzi l'ha divisa in due parti, e mentre ha riconosciuta la possibilità pratica, senza sostanziali modificazioni della legge comunale e provinciale, di separare il prefetto dalla deputazione in quanto essa amministra la provincia ed è potestà esecutiva del Consiglio, dall'altra banda non ha voluto fin da ora avventurarsi in tutto ciò che riguarda la tutela, e perciò, conservando intorno a ciò le regole vigenti, ha rimandata questa parte all'epoca nella quale dovranno attuarsi altre riforme nella legge e coordinarle fra loro. La vostra Commissione non ha voluto pregiudicare alcuna delle questioni che sorgono in questa materia della tutela, e, qualora la sua proposta fosse accettata dalla Camera, la conseguenza ne sarebbe la seguente: per una parte il prefetto cesserebbe di essere presidente della deputazione in quanto riguarda l'amministrazione della provincia, per l'altra rimarrebbe presidente di essa colle medesime attribuzioni che ha oggidì in quella parte in cui la deputazione ha autorità

tutoria sui comuni e sulle opere pie, o esercita altre facoltà delegate in materia d'istruzione, di lavori pubblici, e va dicendo.

Ma l'onorevole Crispi rifiuta insieme l'una e l'altra proposta, e dimanda di togliere fin da ora al prefetto la presidenza della deputazione e rimuovere ogni sua ingerenza, vuoi nell'amministrazione della provincia, vuói nella tutela dei comuni e delle opere pie.

Egli è su questo punto principalmente che io intratterrò la Camera; imperocchè, mentre sono disposto ad accettare in massima le proposte precedenti, mi parrebbe sommamente improvvido risolvere in modo così reciso ed assoluto la questione della tutela, annullando, per così dire, qualunque azione diretta del prefetto nella medesima.

Ora a me pare che la questione possa risolversi assai facilmente, se si pon mente donde nasca il concetto dell'autonomia amministrativa dei comuni e delle provincie, che tante volte è stato qui calorosamente propugnato, e donde nasce il concetto della tutela o, a meglio dire, della vigilanza sulle deliberazioni e sugli atti loro.

L'idea della autonomia dei comuni e delle provincie proviene da ciò che vi hanno molti interessi locali distinti dagli interessi generali, e possono meglio conoscersi e meglio soddisfarsi dagli abitanti stessi del comune e della provincia. L'interessato ne è il miglior giudice e il più sollecito custode.

Per questa parte adunque io ammetto che la provincia ed il comune abbiano libertà piena; ma dall'altra parte è d'uopo considerare se, nell' esercizio della detta libertà, nel trattare i loro interessi locali, essi possono essere condotti a violare le leggi o ad offendere

gli interessi generali dello Stato, sia presenti sia avvenire. Tali, per citare qualche esempio, sono i casi nei quali oltrepassassero certi limiti nelle imposte, o alienassero o ipotecassero il loro patrimonio, o stabilissero regolamenti contrari al bene della nazione. E qui si fa manifesto il bisogno di una potestà superiore, la quale sopravvegli a che essi rimangano entro la cerchia delle loro attribuzioni.

Ora, a me pare evidente che tale vigilanza, o tutela che si voglia chiamare, non può competere ad un corpo il cui ufficio è di amministrare gli interessi locali, ma debba competere necessariamente a quel corpo il quale è custode della legge, ed ha il còmpito di proteggere gli interessi generali della nazione. Codesta tutela potrà in vero essere ristretta solo ad alcuni punti essenziali; ma, a mio avviso, è essenzialmente governativa.

Ma poichè la Commissione lascia in questa parte intatte le disposizioni vigenti, e però attribuisce la tutela al prefetto in unione alla deputazione provinciale, io mi restringerò a dimostrare come, se l'emendamento Crispi fosse accettato, e per conseguenza l'esercizio della tutela fosse lasciato alla deputazione provinciale sola, senza nessuna mistura d'autorità governativa, e senza l'intervento del prefetto, ne verrebbero molti inconvenienti pratici, i quali scaturiscono dall'origine della deputazione stessa, dalla natura delle sue attribuzioni e da altre condizioni del suo ufficio.

Se noi guardiamo, o signori, all'origine della deputazione provinciale, noi scorgiamo che i membri di essa possono essere consiglieri comunali, ed inoltre sono eletti per mandamento. Ora, per quanto la legge dichiari che il consigliere provinciale rappresenta l'intera

provincia e non il mandamento dove fu eletto, e meno poi il Consiglio comunale al quale possa, per avventura, appartenere, nondimeno nella pratica è assai difficile che gl'interessi dell'uno o dell'altro non esercitino qualche influsso nel suo animo e nelle sue deliberazioni. Io so bene che in molte provincie la deputazione provinciale ha proceduto e procede con una imparzialità e dirittura che è degna di ogni elogio; ma non bisogna da alcuni esempi argomentare di tutti gli altri e non bisogna chiudere gli occhi a ciò che, anche non essendo di presente, sarebbe pur sempre possibile nell'avvenire. Ora, io dico che questa posizione dei deputati provinciali, specialmente laddove nella provincia esistano più città o terre non sempre concordi in tutti gl'interessi, crea dei conflitti, delle coalizioni e delle transazioni fra di loro, che male si accordano coll'ufficio di una imparziale tutela.

Vi ha un altro punto che fu preveduto nell'emendamento dell'onorevole Lanza, ed è che i deputati provinciali possono essere eziandio e sono non di rado deputati al Parlamento. Ora, questa qualità li rende partecipi delle divisioni politiche che sono dell'essenza del Governo costituzionale, ed è agevole il supporre che essi trasportino nel seno di un corpo amministrativo e nell'esercizio della tutela quei sentimenti che sono in loro connaturati. Oltre di che potrebbe accadere eziandio che le funzioni di deputato provinciale diventassero un mezzo per brigar d'essere eletti, o di mantenersi saldi in qualche collegio elettorale della provincia. Il Belgio il quale prima di noi ha adottato questa legislazione, come dirò fra breve, ha stabilito la incompatibilità dei due uffici.

Notate vi prego ancora la natura degli affari e l'in-

dole speciale della tutela. Se la massima libertà è plausibile per tutto ciò che riguarda l'amministrazione interna della provincia, se non è da desiderare quell'uniformità di disposizioni e di metodi della quale alcuni a torto si fanno schiavi, è fuor di dubbio che nella parte tutoria è necessaria l'unità della giurisprudenza, e sarebbe assai rincrescevole che qui una deliberazione comunale fosse lecita, e sancita, altrove venisse riprovata e cassa. Nè parlerò delle moltiplicità degli affari, la quale richiede tutta la sollecitudine, e impiega molta parte del tempo di uomini veramente devoti al bene della loro provincia.

Oltre queste due ragioni ve n'ha una terza da osservare, e sta nei rapporti che passano fra il corpo che esercita la tutela ed il corpo che è tutelato. Non si può negare, signori, che, quando abbiate rimosso interamente il Governo da ogni ingerenza in questa materia, quando abbiate affidata intera la tutela alla deputazione provinciale, il comune perderà sensibilmente della sua importanza rispetto alla provincia. Oserei quasi dire che questa diventerebbe il vero comune, ed il comune presente sarebbe ridotto al grado di frazione con separata gestione d'interessi. La quale posizione non è normale, specialmente allorchè trattasi di qualche grande città, il cui Consiglio può accogliere in sè una somma d'intelligenza e d'interessi maggiori di quel che accoglie la deputazione scelta fra i rappresentanti di vari mandamenti inferiori di grado e d'importanza alla grande città che è capoluogo della provincia.

Ma oltre queste ragioni io ne trovo due altre che, a mio avviso, sono ancora più gravi ed acconcie a dimostrarvi la necessità dell'ingerenza governativa in que-

sta materia. La prima è che la deputazióne provinciale in quanto esercita l'autorità tutoria non ha responsabilità sufficiente; imperocchè se voi parlate dell'amministrazione della provincia, essa eseguisce quel che il Consiglio le ha prescritto ed è tenuta a render conto al medesimo del suo operato; ma quando fa opera di sindacare le deliberazioni dei comuni, e gli atti delle opere pie, essa è indipendente dal Consiglio provinciale. Questo non ha titolo a chiederle ragione di ciò che ha fatto, nè credo pure gli sia lecito d'interpellarne la deputazione, imperocchè ad essa, e non al Consiglio, sono delegate dalla legge codeste funzioni. Io comprendo nella società nostra due maniere efficaci di amministrare: una è quando l'amministrazione è tenuta e sindacata dagl'interessati stessi, il *self government;* l'altra quando è fatta da funzionari responsabili dei loro atti. Ma un corpo elettivo il quale non è responsabile verso gli amministrati, nè verso il Governo, non dà bastevole guarentigia che le sue deliberazioni sieno conformi al fine che il legislatore si è proposto.

La seconda è che la deputazione manca di efficacia esecutiva, e di vero tutte le sanzioni stanno in mano del prefetto. Al prefetto spetta la facoltà di sospendere i sindaci, di provocare lo scioglimento dei Consigli comunali o delle amministrazioni delle opere pie. Egli ha sotto i suoi ordini gli agenti governativi, vuoi per la riscossione delle imposte, vuoi per la pubblica sicurezza. Ma la deputazione provinciale, quando indipendentemente dal prefetto avesse pronunziata una sentenza contraria alla deliberazione del comune, con quali mezzi potrebbe effettuare i suoi ordini? Io non so vederne altro se non che essa si rivolgesse al prefetto e lo pregasse di voler essere esecutore di

quei provvedimenti che, senza sua partecipazione, e direi quasi senza sua notizia, avrebbe deliberato.

Queste ragioni, signori, a me sembrano di così gran peso, che non posso a meno d'insistere, perchè l'emendamento dell'onorevole Crispi sia respinto. Io credo che nella condizione attuale delle cose, sì pel principio generale onde scaturisce ad un tempo il concetto di autonomia comunale e provinciale e quello di vigilanza, sì per le considerazioni speciali e proprie alla deputazione provinciale che sono venuto svolgendo innanzi a voi, il sottrarre la tutela dei comuni e delle opere pie a qualunque ingerenza del prefetto sarebbe sospingersi in una via incerta l'esito della quale non sappiamo prevedere.

Ma l'onorevole Crispi ieri, oltre le ragioni che ha addotto, ci ha ancora citati degli esempi. Egli ha parlato della libertà dei comuni in Inghilterra, in America, in Isvizzera; ci ha detto che se taluno discorresse ad un inglese di tutela governativa sulle opere pie, delle quali è tanto abbondevole la sua nazione, egli non mancherebbe di sorridere di compassione.

Io credo che l'onorevole Crispi abbia preso abbaglio, o che sia stato male informato. Prima di tutto in Inghilterra l'istituzione comunale nel senso nostro è una istituzione assai recente, parziale e volontaria; la vera istituzione antica, connaturata, direi, al paese, è la parrocchia. Egli è vero che da qualche tempo a questa parte molte città e molti borghi hanno ottenuto di formare dei comuni nel senso proprio con attribuzioni analoghe a quelle del continente; ma se voi ponete mente alle leggi che governano questa materia, e specialmente all'atto intitolato *Municipal corporation act* del 1835...

CRISPI. Mi perdoni...

MINGHETTI... voi vedrete, o signori, che una grande vigilanza e tutela è serbata dal Governo sopra codesti municipi...

CRISPI. Per Londra...

PRESIDENTE. Non interrompa.

MINGHETTI. Non solo per Londra, ma per tutta l'Inghilterra.

Se l'onorevole Crispi vuole interrompermi e fare qualche obbiezione, io non ho nessuna difficoltà ad ascoltarlo e rispondergli.

PRESIDENTE. No, no: continui pure.

MINGHETTI. Io dico dunque che i municipi inglesi, i quali sono conformati secondo il concetto nostro, e che oggi comprendono una popolazione di circa dieci milioni di abitanti, hanno un Consiglio proprio, e gli ufficiali di esso elettivi, esercitano delle facoltà molto late: non di meno essi debbono inviare ogni anno il conto delle rendite e spese loro al cancelliere dello scacchiere il quale lo presenta al Parlamento. Oltre a ciò essi non possono nè alienare, nè ipotecare, nè fare lunghi affitti senza il consenso dei Lord della tesoreria.

E dirò di più: i regolamenti, *byelaws*, i quali riguardano quegli obblighi dei cittadini che riferendosi al municipio non sono contemplati nella legge comune, debbono essere notificati al gran cancelliere, che ha il diritto di cassare questi regolamenti, e solo dopo quaranta giorni di tacita approvazione possono andare in esecuzione. Egli è evidente adunque che, anche in Inghilterra, i comuni hanno una tutela, e che questa tutela è governativa.

Rispetto poi alle opere pie, se egli esamina i recenti atti del Parlamento ad essi relativi *charitable Trusts*

acts, vedrà che, non solo il gran cancelliere ha l'autorità di nominare gli amministratori *trustees*, laddove nelle tavole di fondazione non siano determinati, ma il Governo può ordinare ispezioni per mezzo di Commissioni speciali le quali hanno diritto di penetrare in cotesti stabilimenti di conoscere tutto quanto vi si pratica, di chiamare i membri dell'amministrazione a sè davanti e interrogarli con obbligo di giuramento, di cassare i loro regolamenti quando vi siano manifesti abusi, e perfino di rimuovere gli amministratori e sostituirvene altri più idonei. Vede dunque l'onorevole Crispi che anche nelle opere pie l'ingerenza governativa non fa difetto in Inghilterra, e che il sorriso di compassione che egli pone sulle labbra dell'inglese sarebbe ad altri indirizzato. (Benissimo! *a destra*)

Ma l'onorevole Crispi ne ha citato ancora l'esempio dell'America. Ora, quanto agli Stati Uniti d'America io non so come si potrebbero comparare le condizioni dei comuni loro a quelle dei nostri. In America non vi sono Consigli nè Giunte comunali. Ivi i servizi pubblici del comune sono fatti da officiali scelti dal popolo annualmente, e ognuno esercita da sè il suo còmpito: questo per la polizia, quello per le strade, per le scuole, per l'edilità, per gli incendi e via dicendo; credo sieno una ventina.

E ognuno risponde di quella parte che amministra, e può essere da ogni cittadino tradotto e accusato davanti al magistrato. Colà vi ha un Codice particolare che stabilisce le attribuzioni e i limiti di ciascuno di questi ufficiali municipali; spetta al magistrato giudiziario obbligare il cittadino ad obbedire all'ufficiale municipale, obbligare l'ufficiale municipale ad obbedire alla legge.

Mi dirà forse l'onorevole Crispi: perchè non si può fare altrettanto anche in Italia? Ma io, senza essere punto alieno da questo sistema, lo prego a considerare le disposizioni attuali del nostro paese, e dirmi se crede possibile una così completa trasformazione.

Io per verità debbo confessare che non conosco tutti gli statuti comunali svizzeri; ma in quelli che conosco, come, per esempio, nella legge del 1854 del Canton Ticino, la tutela dei comuni è delegata all'autorità governativa. È il commissario distrettuale che invigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti, che riceve i reclami e procede anche d'iniziativa propria, quando vi sia sospetto di abusi o di disordini.

Resta a dire del Belgio, dal quale veramente noi abbiamo imitata sin dal 1859 la nostra legge; ma, conviene dirlo,noi abbiamo imitata la legge del Belgio incompletamente ed in modo imperfetto. La legge belgica prima di tutto dà al governatore di provincia, che è nominato dal Re, tutte le prerogative di presidente e di esecutore della deputazione provinciale; la legge belgica sanziona quel metodo pel quale l'onorevole Mellana ha cotanto biasimato il nostro regolamento e ne ha interpellato il ministro dell'interno, il metodo, dico, onde tutte le pratiche che si riferiscono a tutela sono istruite dagli impiegati della prefettura Oltredichè i membri della deputazione provinciale belgica non possono essere nè consiglieri comunali, nè deputati alla Camera, nè senatori, ed inoltre non possono essere avvocati patrocinanti, e finalmente hanno un annuo emolumento: laonde si vede che nel concetto della legge belgica le deputazioni provinciali sono un vero e proprio Consiglio di prefettura, soltanto questo Consiglio ha origine elettiva.

Quando noi adunque lodiamo, e vogliamo imitare il Belgio, imitiamolo pure, ma completamente, ed allora troveremo quelle garanzie che nella legge nostra già sono menomate e che ora l'onorevole Crispi vorrebbe interamente distruggere.

Io concludo col dire che, nell'emendamento dell'onorevole Peruzzi mi parevano indicate delle garanzie sufficienti per quella tutela che, a mio avviso, è essenzialmente governativa, e che, anche ridotta nei più stretti limiti, pur dovrebbe rimanere tale; ma per le ragioni di opportunità e di convenienza che ho toccato sopra, accetterei anche l' emendamento della Commissione, che fa un passo nella via della separazione della deputazione provinciale dal prefetto; libera l'amministrazione interna della provincia dall'ingerenza del medesimo, e riserva ad altro tempo la questione della tutela.

Quando verrà opportuna questa discussione io svolgerò forse alquanto più ampiamente le mie idee di quello che ho fatto ora; poichè oggi non altro aveva per fine se non di dimostrare quanto sarebbe improvvido l'emendamento che l'onorevole Crispi ha proposto.

Ma poichè anch'io mi rimetto a future riforme della legge comunale e provinciale, è d'uopo che su questo punto mi spieghi chiaramente.

L'onorevole Borgatti vi ha tessuto la storia delle varie proposte fatte su questa materia dal 1861 in appresso, in alcune delle quali ho avuto non piccola parte.

Io non ho mutato punto le mie opinioni, ma non posso disconoscere che la cosa non è più integra come era nel 1861, che vi è una legge in vigore, che questa legge ha delle parti buone, che essa procede abba-

stanza bene, anzi è una di quelle che meglio procedono, che più si contemperano all'indole del paese, ed entrano nelle sue abitudini.

Ora, io sono disposto ad esaminare di buon grado alcuni punti di questa legge, per migliorarla, per emendarla, ma non sarei in alcun modo disposto ad una radicale riforma della medesima; e ciò dico per torre ogni equivoco sul mio concetto.

Inoltre io trovo che in questa materia regna pur troppo ancora una grande confusione nelle idee: per quanto si sia detto e scritto sull'argomento, non si può affermare che sia ora matura ad una discussione profonda. E me ne è una prova lo schema di riforma a cui alludeva ieri l'onorevole Crispi, e che l'Opposizione ha recato in Parlamento come pregiudiziale, in occasione della discussione della legge amministrativa che oggi fa il tema delle vostre deliberazioni. Io debbo confessare che ho trovato in quello schema pochissima chiarezza, pochissima precisione, molta perplessità d'idee. Epperò, quando con grande scalpore si viene a rimproverarci di averlo rifiutato, e siamo accusati di non aver fede nella libertà, di mancare di coraggio per affrontarla, noi rispondiamo che coraggio vero è solo quando si giudica e si misura bene il fine ed i mezzi che si vogliono adoperare. Ma quando non si conosce la portata di ciò che vuol farsi, quando non si possono calcolarne gli effetti, colui che in tali condizioni si getta in un'impresa, è simile all'ignaro od al fanciullo che scherza cogli strumenti che possono essergli micidiali. (*Bravo!*)

E quello che ho detto della legge comunale e provinciale, lo dico con più forte ragione delle altre riforme. Oggi corre il vezzo di chiedere ad ogni piè so-

spinto la riforma generale di tutti quanti gli ordini e di tutte le istituzioni. Non vi è capitolo di bilancio nel quale non si domandi una nuova legge organica e radicale che trasformi tutto ciò che sussiste, ed i ministri, con una bontà che ammiro e con un'ingenuità a cui non partecipo, promettono agevolmente di recarci innanzi una catasta di nuove leggi. (*Si ride*)

Io so bene che l'unificazione immediata e precipitosa che si è fatta in Italia degli ordini amministrativi del regno ha creato un grande malcontento, quel malcontento che, appunto per la sua origine e per distinguerlo dal sentimento di unità politica che dura e si rinvigorisce in tutta la penisola, fu chiamato malcontento amministrativo.

Spero che questo potrà togliersi a poco a poco, correggendo, migliorando secondo che l'esperienza ci suggerisce ; ma, se noi pensiamo di poter togliere questo malcontento con nuove e precipitate mutazioni, e trasformazioni, io dico che noi c'inganniamo grandemente e non faremo altro che peggiorarlo, avvegnachè agl'interessi già offesi, all'amor proprio ferito, alle abitudini perturbate aggiungeremo ancora nuove offese d'interessi, nuove ferite di amor proprio, nuove perturbazioni di abitudini.

Al disotto di quella schiera ristretta di uomini che si occupano esclusivamente di cose politiche ed ai quali è agevole far risuonare la voce loro nei diari e nei circoli pubblici; al disotto di questa classe di uomini ve ne ha un' altra assai più numerosa, la quale tace o esprime sommessamente le sue querele, ma che vi domanda un poco di stabilità e di ordine nell'amministrazione pubblica, desidera la sicurezza e la quiete, affine di poter rivolgere la sua operosità dell'intelletto e della mano

agli studi, all'industria, a tutto ciò che può procacciargli buon essere e miglioramento. Ora, io confesso che queste voci sommesse del vero popolo penetrano nell'animo mio assai più profondamente che le grida clamorose degli irrequieti che se ne vantano interpreti. (*Viva approvazione a destra*)

E non crediate, o signori, che col mutare frequentemente leggi e istituzioni noi possiamo far progredire il paese e renderlo quale forse nei nostri fervidi desiderii vorremmo che fosse, imperocchè le illusioni dei padri nostri, i quali stimarono che la grandezza dei popoli fosse il portato di Costituzioni improvvisate, ebbero una severa smentita dalla storia contemporanea.

Volgetevi al di là dell'Atlantico, a quel paese che merita di essere tanto studiato, e lo è così poco, benchè si citi ad ogni piè sospinto in esempio; volgetevi al di là dell'Atlantico e voi vedrete al settentrione repubbliche fiorenti, operose, ordinate, piene di vigore, ricche di avvenire; al mezzodì, con leggi ed istituzioni analoghe, repubbliche misere, inerti, disordinate, scisse dalle guerre civili, balestrate dall'anarchia al dispotismo. Invece adunque di chiedere ad ogni momento trasformazione e mutazione di leggi, io credo più opportuno che noi cerchiamo che le leggi vigenti siano eseguite a dovere, che tutti i cittadini adoprino i diritti che lo Statuto loro accorda (quei diritti che oggi pur troppo i molti trascurano e i pochi non sempre bene esercitano), ci sforziamo di creare quella opinione pubblica alla quale si appartiene di spingere o di moderare il Parlamento. Imperocchè negli Stati liberi è l'opinione pubblica quella che fa sentire la necessità legislativa delle riforme, non è il Parlamento che le impone al paese. (Benissimo! *a destra*)

Questi pensieri, o signori, io ho voluto francamente esprimervi in questa occasione, perchè mi sta fisso nell'animo un ardente voto che l'Italia nel nostro tempo non rinnovi quell'antica colpa per la quale il suo grande poeta la paragonava ad un'inferma,

> Che non può trovar posa in sulle piume,
> Ma con dar volta al suo dolore scherma.

(Vivi segni di approvazione a destra)